Concordato preventivo biennale

Il «nuovo» istituto di collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria

Prospetto di sintesi

DURATA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

BIENNALE: soggetti ISA (regime ordinario) ANNUALE: solo forfetari (sperimentale per il 2024)

EFFETTI SU

IRES

IRPEF

IRAP

INPS

REPERIMENTO INFORMAZIONI

Dati comunicati dal contribuente Dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate

Altre banche dati di enti pubblici



FONTI

Legge delega n. 111/2023

Decreto Legislativo n. 13/2024

Decreto MEF del 14/6/2024

Decreto MEF del 15/7/2024

Decreto Legislativo n. 108/2024

Circolare n. 18/E/2024

Legge n. 143/2024



Soggetti destinatari



Si applica a:

- imprese e lavoratori autonomi, nell'esercizio d'impresa, arti o professioni:
 - soggetti IRES: società di capitali, enti commerciali e non commerciali relativamente ad attività commerciali;
 - soggetti IRPEF: imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti ad essi assimilati → in tal caso, la scelta obbliga tutti i soci/associati;
- che applicano gli ISA con ricavi < 5.164.569 € o aderiscono al regime forfetario;
- i contribuenti forfetari con ricavi > 100.000 € nel periodo d'imposta precedente a quello di adesione fuoriescono dal regime forfetario, ma possono rientrare nel concordato in qualità di ISA.



Soggetti esclusi



Esclusi i soggetti:

- che, nell'anno d'imposta dell'adesione, hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o contributivi non estinti superiori a 5.000 € (tributi e contributi accertati definitivamente, non versati e non rateizzati, compresi interessi e sanzioni) (art. 10)
- che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (art. 11)
- che hanno riportato sentenze di condanna per reati tributari, di false comunicazioni sociali, di riciclaggio, autoriciclaggio (art. 11) in uno dei tre periodi d'imposta antecedenti
- che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, sono interessati da un'operazione di fusione, scissione, conferimento, per le società di capitali; nonché da modifiche della compagine sociale, per società di persone / associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR
- che, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, hanno aderito al regime forfetario (passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2024)
- che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), hanno conseguito, nell'esercizio d'impresa / arti e professioni, redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa / lavoro autonomo.



Proposta e tempistica: nuovo scadenzario

Rilascio software per la comunicazione dei dati (Restyling ISA)

2024: 15 giugno per ISA; 15 luglio per forfetari

Dal 2025: entro il 15 aprile

Invio dei dati da parte del contribuente -> l'Agenzia comunica la proposta di concordato

Termine per l'accettazione (invio telematico dell'adesione)

2024: entro il **31 ottobre**

Dal 2025: entro il 31 luglio

(entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti non «solari»)



Effetti dell'adesione

- > Imposte dirette (IRES, IRPEF e IRAP): irrilevanza del reddito *effettivo*.
- > Imposte indirette (IVA): il concordato non genera nessun impatto.
- > Contributi previdenziali:
 - INPS: rilevanza del concordato ai fini contributivi
 - → se reddito dichiarato < reddito effettivo = contribuzione sulla base imponibile oggetto del concordato;
 - → se reddito dichiarato > reddito effettivo = facoltà in capo al contribuente se pagare contributi su reddito concordato o effettivo.
 - Casse di previdenza private: nessuna presa di posizione univoca e ufficiale; tuttavia, per ADEPP, il concordato non può esplicare effetti sulle casse private (salvo future e autonome decisioni delle singole Casse).
- > **Obblighi dichiarativi** (dichiarazione Redditi e IRAP): restano fermi nel periodo del concordato (redditi effettivi).



Ulteriori effetti

- Benefici del regime premiale ISA (finora previsto per i contribuenti con voti pari o maggiori di 8):
 - no alla necessità del visto di conformità per <u>utilizzo in compensazione</u> crediti IVA da dichiarazioni fino a 70.000 € (nuova soglia);
 - esonero da visto di conformità ovvero garanzie per <u>rimborsi</u> IVA fino a 70.000 €;
 - no alla necessità del visto di conformità per <u>utilizzo in compensazione</u> crediti IRES e IRAP da dichiarazioni fino a 50.000 € (nuova soglia);
 - esclusione dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo;
 - termini di decadenza dell'accertamento anticipati di un anno.
- Esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi e induttivi puri (basati su presunzioni).
- Proroga al 31 dicembre 2025 dei termini per l'accertamento dei periodi d'imposta in scadenza al 31 dicembre 2024.



Il contenuto della proposta e del reddito concordato

La proposta si **riferisce** a:

IRES

IRPEF

Reddito d'impresa

Reddito da lavoro autonomo e d'impresa

Valore della produzione netta

NB: La proposta mira a far raggiungere il punteggio ISA 10 nei periodi d'imposta 2024 e 2025 agli aderenti, quindi:

- maggiore è il punteggio ISA di partenza, minore sarà la differenza del reddito indicato nella proposta di concordato rispetto a quello effettivamente percepito nel periodo d'imposta precedente
- al contrario, minore è il punteggio ISA di partenza, maggiore sarà la differenza tra i due redditi.



Il calcolo della proposta di reddito concordato

La proposta dell'Amministrazione finanziaria viene calcolata sulla base dei seguenti elementi:

I. Elementi già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria

Dati comunicati dal contribuente

Dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate

Altre banche dati di enti pubblici

II. Ulteriori elementi valutativi

- 1. Misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia
- 2. Rivalutazione con proiezioni macro-economiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025
- 3. Valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d'imposta
- 4. Criterio di formulazione della base imponibile
- 5. Confronto con i valori di riferimento settoriali



Ai fini della determinazione della proposta di reddito d'impresa* per il concordato preventivo biennale (in sede di prima applicazione dell'istituto si tratta del periodo d'imposta 2023 per i soggetti «solari») non si tiene conto di:

- 1. Plusvalenze / minusvalenze
- 2. Sopravvenienze attive / passive
- 3. Redditi da partecipazione
- 4. Perdite su crediti



^{*} Per la determinazione del reddito di lavoro autonomo non rilevano: plusvalenze e minusvalenze, redditi da partecipazione, corrispettivi percepiti a seguito di cessione di clientela o di elementi immateriali.

Il calcolo del reddito concordato effettivo

Nel periodo d'imposta di applicazione del concordato il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite derivanti dalle partecipazioni societarie determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni.

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni è ridotto delle eventuali perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti.



Imposta sostitutiva: regime opzionale di «Flat tax»

- Il contribuente può assoggettare l'eccedenza del reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, comprensiva delle relative addizionali.
- All'imposta sostitutiva si applicano le seguenti aliquote:

Aliquota per soggetti ISA

10% → punteggio ISA ≥ 8

12% → 6 ≤ punteggio ISA < 8

15% → punteggio ISA < 6

Aliquota per forfetari

10% → nella generalità dei casi


3% → per casi ex art. 1 comma 65 L. 190/2014

Il sistema di tassazione sostitutivo opzionale, applicabile nei periodi d'imposta di vigenza del concordato, rende più appetibile il concordato preventivo riducendo il carico impositivo; il sistema di tassazione sostitutiva non si estende all'IRAP, che dovrà quindi essere determinata con le modalità ordinarie. Il regime dell'imposta sostitutiva può essere applicato anche solo per un periodo d'imposta oggetto del concordato.



Ipotesi di cessazione

La cessazione è efficace a partire dal **periodo d'imposta in cui si verificano** le seguenti cause:



^{*} I contribuenti ISA e forfetari con ricavi o compensi superiori alle soglie ordinarie, ma inferiori ai limiti maggiorati del 50%, fuoriescono dai rispettivi regimi ma non dal concordato, che continua a produrre i propri effetti.



Ipotesi di decadenza

Il verificarsi delle seguenti cause di decadenza comporta la perdita di efficacia dell'intero periodo del concordato (e non solo del periodo d'imposta in cui si verificano).

In caso di decadenza dal concordato **restano dovute le imposte** e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Esistenza di attività non dichiarate (o inesistenza / indeducibilità di passività dichiarate) > al 30% dei ricavi dichiarati
Risulta sufficiente la mera notifica dell'avviso di accertamento!

Omissione del versamento delle somme dovute per il concordato

Dichiarazione integrativa che comporta una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione concordata di ammontare > 30%

Ricorrono ipotesi di esclusione dal concordato* o sussistono / emergono debiti tributari o contributivi** > a € 5.000 Dichiarazione dei redditi non corrispondente ai valori comunicati ai fini della proposta di concordato

Sussistenza di violazioni di «non lieve entità»:

- violazioni per reati tributari ex D.Lgs.
 74/2000
- violazioni tributarie relative al D.Lgs.
 471/1997 per il periodo di concordato
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA.



Misura degli acconti 2024

Per il **2024** (primo anno di adesione al concordato):

- se l'acconto IRPEF / IRES è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (positiva) tra il reddito concordato e quello d'impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato in base agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024
- se l'acconto IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza (positiva) tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato in base all'art. 17 del D.Lgs. n. 13/2024.



Novità

Ravvedimento speciale concordatario

I soggetti ISA che aderiscono al concordato entro il 31 ottobre 2024 possono beneficiare di un ravvedimento speciale che consente di sanare le violazioni commesse nei periodi d'imposta dal 2018 al 2022, versando un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, delle relative addizionali e dell'IRAP.

Effetti del ravvedimento

Inibizione dalle rettifiche del reddito

Per i periodi d'imposta oggetto del ravvedimento, sono impedite le rettifiche dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo ex art. 39 d.p.r. 600/1973 e art. 54 d.p.r. 633/1972, salvo in caso di:

- a) intervenuta decadenza dal concordato;
- applicazione di una misura cautelare o notifica di rinvio a giudizio per reati tributari;
- c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Proroga dei termini di accertamento

Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini per l'accertamento dei periodi d'imposta dal 2018 al 2021 per i quali si è beneficiato del ravvedimento.

Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono *

Le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla meta.

A titolo di esempio:

- interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati → la soglia è ridotta da 50.000€ a 25.000€;
- sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa → la soglia e ridotta da 100.000 € a 50.000 €.



^{*} La riduzione delle soglie si applica, in particolare, per i soggetti che non aderiscono al concordato, vi decadono, aderiscono al concordato senza avvalersi del ravvedimento speciale o non perfezionano il ravvedimento per decadenza dalla rateazione, nonché in caso di applicazione di una misura cautelare o per notifica di un rinvio a giudizio.

Novità


L'imposta sostitutiva ai fini del ravvedimento viene calcolata applicando le **aliquote** prestabilite* alla **base imponibile**, costituita dalla differenza tra il reddito -d'impresa e di lavoro autonomo- dichiarato e il valore dello stesso aumentato delle relative percentuali.** L'ammontare dell'imposta sostitutiva non può essere inferiore a 1.000 €.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva viene effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o mediante rateazione, in un massimo di 24 rate mensili di pari ammontare (oltre a interessi calcolati da 31 marzo 2025). In caso di decadenza dal ravvedimento non si procede al rimborso delle somme versate. Il mancato pagamento di una delle rate comporta la decadenza dal ravvedimento solo per l'annualità di riferimento, restando validi i pagamenti già effettuati, senza rimborso.

Il ravvedimento **non si perfeziona** se il pagamento è successivo alla notifica di PVC o di schemi d'atto.

BASE IMPONIBILE**		
Punteggio	Imposte dirette e IRAP	
ISA = 10	5%	
8 ≤ ISA < 10	10%	
6 ≤ ISA < 8	20%	
4 ≤ ISA < 6	30%	
3 ≤ ISA < 4	40%	
ISA < 3	50%	

ALIQUOTA*			
Anno	Punteggio	Imposte dirette	IRAP
2018, 2019, 2022	ISA ≥ 8	10%	
	6 ≤ ISA < 8	12%	3,9%
	ISA < 6	15%	
2020 e 2021 (pandemia Covid)	ISA ≥ 8	7%	
	6 ≤ ISA < 8	8,4%	2,73%
	ISA < 6	10,5%	





Considerazioni finali

Vantaggi

Se si consegue un reddito / valore della produzione effettiva superiore a quanto concordato **NON viene tassata la differenza***

Imposta sostitutiva sulla differenza tra reddito concordato* e quello del periodo d'imposta precedente

Benefici del regime **premiale ISA** a prescindere dal voto

Esclusione da accertamenti analitico-induttivi e induttivi puri

Conoscere in anticipo e pianificare i pagamenti fiscali

Svantaggi

Se si consegue un reddito / valore della produzione effettiva inferiore a quanto concordato, **viene tassata la differenza**

Le Casse previdenziali private si dimostrano contrarie ad accettare gli effetti del concordato ai fini previdenziali

Presenza di **stringenti cause di esclusione, cessazione e** decadenza



Ulteriori approfondimenti

Il presente documento sintetizza i punti focali dell'istituto del concordato preventivo biennale; esula dal documento l'analisi dettagliata delle singole fattispecie (reddito d'impresa rispetto a reddito di lavoro autonomo, soggetti ISA rispetto a soggetti forfettari, etc.) che potranno essere oggetto di approfondimenti puntuali.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto del presente documento e per l'analisi di specifiche casistiche.







Adacta Tax & Legal

Strada Marosticana, 6/8, 36100 Vicenza – Italia

Via Visconti di Modrone, 21, 20122 Milano – Italia

+39.0444.228000 info@adacta.it adacta.it